

AUTOTRASPORTO: SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 298/74 E MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le tabelle

di *Franco MEDRI e ** Maurizio PIRAINO

Le sanzioni amministrative previste dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298 (e, cioè, quelle di cui agli **artt. 26, 27, 46 e 47**) sono applicate secondo la procedura della **Legge 24 novembre 1981, n. 689**: per esse, a norma dell'art. 16 di tale legge, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, mediante l'uso del **modello F23** ¹.

Qualora questo non venga effettuato, competente all'emissione della relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui le citate violazioni sono state commesse ².

Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci, l'art. 52, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, modificando l'art. 60 della Legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli **artt. 26 e 46** della stessa Legge n. 298/1974, commesse con un **veicolo immatricolato all'estero**, che sta effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell'**art. 207 del Codice della Strada**.

¹ Codice tributo **741T**: «*sanzioni amministrative – multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative*». Le somme riscosse con tale codice tributo sono devolute al Capo VIII – Capitolo 2301 del bilancio dello Stato.

² Già a seguito dell'avvenuta depenalizzazione delle infrazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge 6/6/1974, n. 298, operata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 18, commi 1 e 2), con il **decreto 16 gennaio 2000** il Ministero dell'Interno aveva individuato nella Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo l'ufficio periferico del Ministero dell'Interno competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi di cui ai citati artt. 26 e 46 della legge n. 298/74. Per quanto riguardava la competenza territoriale per l'applicazione delle predette sanzioni, con la **circolare n. 300/A/25906/101/20/21/4 del 16 gennaio 2001** il Ministero dell'Interno aveva comunicato che «*nelle fattispecie sanzionate dagli artt. 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il luogo della contestazione dell'illecito coinciderà con quello della consumazione, ed il verbale della violazione dovrà essere inviato alla Prefettura del luogo dove è stata contestata l'infrazione*». Con la **circolare prot. n. M/6326/19 del 2 maggio 2000** lo stesso Ministero dell'Interno, chiamato ad esprimere un parere in merito all'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 22-bis della legge 24/11/1981, n. 689, introdotto dall'art. 98 del decreto legislativo 30/12/1999, n. 507, avverso le infrazioni depenalizzate di cui agli artt. 26 e 46 della legge 6.6.1974, n. 298 (autotrasporto) ha ritenuto che la competenza sia del **tribunale** e non del giudice di pace. Ciò in quanto il citato art. 98 del decreto legislativo n. 507/99 «*fonda l'eccezione alla suddetta competenza nel fatto che si tratti di "violazioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Ora è indubbio, sul piano formale, che le violazioni depenalizzate in materia di autotrasporto non sono previste dal c.d.s., ma da una legge specifica (la legge n. 298) che costituisce provvedimento separato e autonomo rispetto al codice. Il fatto che le sue disposizioni (artt. 26 e 46), per la applicazione delle sanzioni accessorie dalle stesse previste (fermo amministrativo o confisca), rinviano alle norme procedurali del codice della strada, non modifica la constatazione che la fattispecie di illecito ha la sua fonte in un provvedimento diverso*». In materia vedasi anche la più recente **sentenza n. 17028 del 3 agosto 2007 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile**: «*È ammissibile l'impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (autotrasporto) con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di tale articolo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 – titolo III riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, articolo 18, secondo comma – stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI cod. strada che, all'articolo 214, comma quarto, prevede il ricorso al Prefetto a norma dell'articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'articolo 205 cod. strada*».

Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 del citato art. 60, dal 13 agosto 2010 è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall'**art. 26** (*trasporto di cose per conto di terzi senza essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori ed affidamento dell'effettuazione di un trasporto di cose per conto di terzi ad un vettore abusivo*) e dall'**art. 46** della medesima legge (*trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie espressamente richiamate dall'art. 88/3° comma del Codice della Strada*)³.

Alle violazioni di cui agli **artt. 26/1° comma e 46/1° comma della Legge n. 298/1974** consegue la sanzione accessoria del **fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi** ovvero, in caso di **reiterazione** delle violazioni⁴, la sanzione accessoria della **confisca amministrativa del veicolo**, secondo le norme dell'art. 214 del Codice della Strada⁵.

³ Anche tali violazioni, perciò, potranno essere estinte, entro il termine di 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale), attraverso l'utilizzo del **modello F23** e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione. In caso di autotrasporto nazionale di merce abusivo, le infrazioni in esame devono essere contestate soltanto alla persona che «esercita» abusivamente l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi, ovvero che «dispone» l'esecuzione del trasporto di cose con autoveicolo senza titolo abilitativo all'autotrasporto oppure violando le condizioni o i limiti in esso stabiliti; a carico del conducente del veicolo, pertanto, non devono essere contestate le presenti violazioni. Infatti, l'art. 26, comma 1, della legge n. 298/74 sanziona chiunque «eserciti» l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continui ad esercitarla durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo stesso, mentre l'art. 46, comma 1, della legge n. 298/74 sanziona chiunque «disponga» l'esecuzione di un trasporto di cose con autoveicolo senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti in detti titoli autorizzativi, condotte ascrivibili unicamente a quel soggetto che nell'ambito dell'attività svolta dall'impresa rivesta poteri dispositivi, certamente non riconducibili in capo al conducente del veicolo, soggetto che, invece, esegue materialmente il trasporto su strada (**Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 1583 del 26 luglio 1988; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 17649 del 20 dicembre 1989; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 1101 del 5 febbraio 1993; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6221 del 23 giugno 1993; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 2290 dell'11 novembre 1997**). Tuttavia è stata considerata ammissibile la partecipazione dell'estraneo alla commissione della violazione, come l'esecutore materiale del trasporto, sol che ricorra la coscienza e volontà da parte sua dell'abusività del trasporto (**Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 10338 del 13 novembre 1997; Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 2912 del 7 marzo 1998; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 1559 del 9 febbraio 1999**).

⁴ È previsto un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo se il soggetto, nei 5 anni precedenti, ha commesso un'altra violazione analoga o di cui all'art. 26 o di cui all'art. 46 della legge n. 298/1974, accertata con provvedimento esecutivo). In materia di «reiterazione» dell'infrazione vedasi **Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 18235 del 22 agosto 2006** (ud. del 22 agosto 2006), secondo la quale: «*In tema di sanzioni amministrative per i trasporti abusivi, previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 sugli autotrasporti di cose, la "reiterazione" dell'infrazione, che ai sensi del comma secondo dell'art. 46 della medesima legge inasprisce le sanzioni, è ricollegata alla commissione, nel quinquennio, di un'altra violazione delle disposizioni del medesimo art. 46 (o dell'art. 26) accertata con provvedimento esecutivo. Non rileva, pertanto, in contrario né il fatto che una precedente infrazione sia ancora "sub iudice" (ma comunque esecutiva), né la "non identità" delle infrazioni medesime, ove, comunque, riconducibili a disposizioni interne alla suddetta norma dell'art. 46*».

⁵ In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido (ad esempio, il locatario) fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un **sigillo**, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con il **decreto del Ministero dell'Interno 1° marzo 2004**, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, sarà rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Nuovo Codice della Strada. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

INFRAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONI
Art. 26, c. 1, L. 298/74	<p>Esercitare abusivamente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori; • durante il periodo di sospensione dall'Albo degli autotrasportatori; • nonostante la radiazione o la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori. 	<p>Da € 2.065,00 a € 12.394,00.</p> <p>Pagamento misura ridotta: € 4.130,00.</p> <p>Fermo amministrativo veicolo per 3 mesi.</p> <hr/> <p><i>In caso di reiterazione: da € 2.582,00 a € 15.493,00.</i></p> <p>Pagamento misura ridotta: € 5.164,00.</p> <p>Confisca amministrativa veicolo.</p>
Art. 27. c. 1, L. 298/74	<p>Titolare dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi che omette di comunicare al competente organismo dell'Albo provinciale degli autotrasportatori dove la stessa è iscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • la modifica della struttura aziendale che aveva effetto sull'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • gli acquisti e/o le alienazioni di veicoli e mezzi tecnici di esercizio. 	<p>Da € 15,00 a € 51,00.</p> <p>Pagamento misura ridotta: € 17,00.</p>
Art. 46, c. 1, L. 298/74 – Art. 83, c. 6, C.d.S.	<p>Disporre l'esecuzione di un trasporto nazionale di cose in conto proprio con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolato ad «uso di terzi» senza la prescritta licenza.</p>	<p>Da € 2.065,00 a € 12.394,00.</p> <p>Pagamento misura ridotta: € 4.130,00.</p> <p>Fermo amministrativo veicolo per 3 mesi.</p> <hr/> <p><i>In caso di reiterazione: da € 2.582,00 a € 15.493,00.</i></p> <p>Pagamento misura ridotta: € 5.164,00.</p> <p>Confisca amministrativa veicolo.</p>
Art. 46, c. 1, L. 298/74 –	Disporre l'esecuzione di un trasporto nazionale di cose per conto di	Da € 2.065,00 a € 12.394,00.

Art. 88, c. 3, C.d.S.	terzi con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate : <ul style="list-style-type: none"> • non adibito a tale uso; • in violazione delle prescrizioni e dei limiti indicati nella relativa carta di circolazione ^[1]. 	Pagamento misura ridotta: € 4.130,00. Fermo amministrativo veicolo per 3 mesi. <i>In caso di reiterazione: da € 2.582,00 a € 15.493,00.</i>
		Pagamento misura ridotta: € 5.164,00. Confisca amministrativa veicolo.
Art. 82, cc. 8 e 10, C.d.S.	Utilizzare per un trasporto nazionale di cose in conto proprio un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate non adibito a tale uso, bensì ad «uso di terzi» come riportato nella relativa di circolazione.	Da € 80,00 a € 318,00. Pagamento misura ridotta: € 80,00.
	Utilizzare per un trasporto nazionale di cose per conto di terzi un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate non adibito a tale uso.	Sospensione carta di circolazione da 1 a 6 mesi <i>(in caso di recidiva da 6 a 12 mesi).</i>
Art. 46, c. 1, L. 298/74 – Art. 88, c. 3, C.d.S.	Disporre l'esecuzione di un trasporto nazionale di cose per conto di terzi con un veicolo acquistato usato di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate , violando le prescrizioni ed i limiti indicati nella carta di circolazione che, risultando intestata ancora al precedente proprietario, non ne consente ancora l'utilizzazione per «uso di terzi» a nome della nuova (e diversa) impresa di autotrasporto ^[2] .	Da € 2.065,00 a € 12.394,00. Pagamento misura ridotta: € 4.130,00. Fermo amministrativo veicolo per 3 mesi.
		<i>In caso di reiterazione: da € 2.582,00 a € 15.493,00.</i> Pagamento misura ridotta: € 5.164,00. Confisca amministrativa veicolo.
Art. 180, c. 7, C.d.S. – Art. 12, c. 5, D.Lgs. 286/2005	Circolare alla guida di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi senza avere al seguito la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore, prescritta dalla delibera n. 1/2005 del 27/1/2005 del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ^[3] .	Da € 39,00 a € 159,00. Pagamento misura ridotta: € 39,00.
Art. 47, c. 2, L. 298/74	Circolare alla guida di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi: <ul style="list-style-type: none"> • sprovvisto del relativo contrassegno <i>(di colore bianco)</i>. • con contrassegno diverso da quello prescritto <i>(di colore rosso o azzurro anziché bianco)</i> ^[4]. 	Da € 20,00 a € 50,00. Pagamento misura ridotta: € 16,67.

RIFERIMENTI OPERATIVI

[1] Cfr. la **sentenza n. 23082 del 30 ottobre 2009 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile**: «L'art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 – che contiene una generale autorizzazione all'esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori – **la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione**» [Nella specie su un autocarro con rimorchio destinato – secondo le carte di circolazione – al trasporto specifico di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi in cemento].

[2] Il vettore stradale che materialmente effettua le operazioni nazionali di trasporto di merci su strada per conto di terzi deve necessariamente coincidere con l'intestatario del documento di circolazione del veicolo utilizzato (l'unica eccezione è rappresentata dalla locazione senza conducente, dove l'intestatario della carta di circolazione del veicolo non coincide con il vettore stradale che ne dispone per eseguire il trasporto ma trova riscontro nel corrispondente contratto di locazione che deve trovarsi obbligatoriamente a bordo del mezzo interessato in originale od in copia autenticata). Qualora, invece, l'effettivo vettore stradale (e, cioè, il soggetto che in concreto mediante il veicolo di cui ha la disponibilità dispone l'esecuzione delle operazioni di trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale) non dovesse coincidere con quello «intestatario» della relativa carta di circolazione (come nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto acquirente non abbia provveduto a perfezionare il trasferimento di proprietà del veicolo a motore a proprio favore conformemente alle disposizioni previste dall'art. 94 del Nuovo Codice della Strada e lo adibisca comunque al trasporto di cose per conto di terzi nonostante la relativa carta di circolazione risulti ancora intestata al vecchio proprietario) si concretizzerebbe una violazione delle prescrizioni e dei limiti della carta di circolazione (che appunto non consente l'uso di terzi del veicolo da parte di un soggetto diverso da quello indicato nel documento di circolazione sanzionabile a norma dell'art. 88/3° comma del Nuovo Codice della Strada – art. 46 della legge n. 298/74). A nulla rileverà neppure anche l'eventuale circostanza che il veicolo a motore fosse stato comunque «originariamente» immatricolato ad «uso di terzi», considerato che tale specifica utilizzazione economica cui il veicolo era stato adibito si riferiva esclusivamente al precedente intestatario della relativa carta di circolazione, ovvero un'altra impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Qualora il veicolo usato risultasse l'immatricolato ad «uso proprio» a nome del precedente proprietario, titolare per lo stesso della licenza al trasporto di cose in conto proprio, nella motivazione della presente violazione non si dovrà far riferimento alla violazione delle prescrizioni e dei limiti indicati nella carta di circolazione del veicolo, bensì al fatto che l'impresa di trasporto acquirente abbia adibito abusivamente al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non ancora adibito a tale uso. **In definitiva**: l'unico soggetto abilitato ad effettuare operazioni di autotrasporto nazionale di merci per conto di terzi è quello a nome del quale il veicolo risulta (re)immatricolato ad «uso di terzi» ed a cui viene rilasciata la relativa (nuova) carta di circolazione (in quanto proprietario, utilizzatore a titolo di leasing, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio iscritto all'Albo). Tale principio si rinviene anche nella recente **circolare n. 1/2008/APC del 29 gennaio 2008** (prot. n. 8390/23.14.01), con cui il Ministero dei Trasporti, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**legge finanziaria 2008**), ha chiarito la nuova disciplina per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi da parte delle imprese che hanno dimostrato il possesso dei tre requisiti per l'accesso alla professione (ossia: onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale), conseguendo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, ed intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate. La nuova disciplina prevede che, a partire dalla data del **1° gennaio 2008**, dette imprese, per esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbano, in alternativa:

- a) aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato);
- b) aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente);

c) aver acquisito in disponibilità (**proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio**) ed «**immatricolato**» autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione. La disponibilità dei veicoli secondo le modalità sopra descritte può essere in capo ad un'impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese. Ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla circolare n. 1/2008 del 29/1/2008 sono poi stati forniti dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la successiva **circolare n. 5/2008 dell'8 agosto 2008 – prot. n. 0065906/23.14.01**.

[3] Ai sensi dell' **art. 180, comma 8, del Nuovo Codice della Strada** al conducente dovrà essere intimato di esibire, entro un determinato termine, la documentazione attestante il corretto rapporto di impiego con il vettore mancante all'atto del controllo su strada presso qualsiasi Ufficio di Polizia. Con la **circolare n. 300/A/33245/106/15 del 9 maggio 1996**, richiamata nella successiva **circolare n. 300/A/27562/106/15 del 5 gennaio 1998**, il Ministero dell'Interno ha individuato il termine entro il quale il soggetto invitato deve presentarsi che **non deve essere inferiore a 20/30 giorni**.

[4] Ai sensi dell'**art. 45 della legge n. 298/1974**:

- **comma 1:** ogni autoveicolo adibito al trasporto di merci deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
 - 1) **rossa** per i trasporti effettuati in conto proprio;
 - 2) **bianca** per i servizi di trasporto in conto di terzi;
 - 3) **azzurra** per i servizi di piazza;
- **comma 2:** il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

* Sostituto Commissario della Polizia Stradale

** Ispettore Capo della Polizia Stradale